



DISTRETTO SCOLASTICO N. 29
IIS - IPSIA - ITI "Ezio Aletti" Trebisacce (CS)
IPSCT Oriolo (CS)

TREBISACCE - TECNICO: CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
PROFESSIONALE: SERVIZI SOCIO SANITARI - SERVIZI ENOGASTRONOMIA (ANCHE SERALE)
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
ORIOLO - PROFESSIONALE: SERVIZI COMMERCIALI



Formez^{PA}



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE IPSIA - ITI - "EZIO ALETTI"-TREBISACCE
Prot. 0011369 del 14/11/2022
I-1 (Uscita)

CIRCOLARE N. 62

Alle Studentesse e agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al Presidente del CdI
Avv. Francesco Saverio Chiaradia
Ai componenti del team antibullismo:
1. Prof.ssa Maria Giovanna Frassia
2. Prof.ssa Lucia Salerno
3. Prof.ssa Rina Di Nicco
Al DSGA
Al personale ATA

OGGETTO: precisazioni riguardanti l'utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola

In considerazione del reiterarsi di infrazioni da parte delle studentesse e/o degli studenti e onde evitare ulteriori provvedimenti disciplinari, si ritiene doveroso ed opportuno ribadire che ai sensi del D.P.R. n. 249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse) e ss.mm.ii., della Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007 nonché del Regolamento di disciplina d'Istituto, art. 8, l'uso di cellulari e/o di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione deve essere autorizzato dal docente ed esclusivamente per finalità didattiche.

Si riporta il contenuto dell'art. 8 del Regolamento d'Istituto, le cui variazioni sono state approvate con Delibera Consiglio d'Istituto n.4 del 6/10/2022.

ART.8 - USO TELEFONI CELLULARI O ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

“Non è consentito usare, all'interno della scuola e durante le ore di lezione, telefoni cellulari sia in chiamata sia in ricezione, lettori MP3 o analoghi, o altri strumenti elettronici personali che possano portare disturbo o distrazione allo svolgimento delle lezioni. Lo studente, dopo l'ingresso in aula (1° ora), dovrà riporre il proprio cellulare in un contenitore di stoffa a scomparti numerati, più precisamente nell'apposito spazio corrispondente al numero d'ordine sul registro di classe; solo durante la pausa di ricreazione ogni alunno potrà riprendere il proprio dispositivo, avendo cura di riporlo nuovamente nel contenitore, una volta riprese le attività didattiche.



DISTRETTO SCOLASTICO N. 29
IIS-IPSA - ITI "Ezio Aletti" Trebisacce (CS)
IP SCT Oriolo (CS)

TREBISACCE - TECNICO: CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
PROFESSIONALE: SERVIZI SOCIO SANITARI – SERVIZI ENOGASTRONOMIA (ANCHE SERALE)
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
ORIOLO - PROFESSIONALE: SERVIZI COMMERCIALI



Formez^{PA}



Nel caso in cui l'alunno dovesse essere sorpreso nell'atto di usare un altro dispositivo, senza il consenso del docente, quest'ultimo può disporre, con apposito verbale, il ritiro del dispositivo che verrà preso in consegna dal Dirigente e reso personalmente a un genitore da parte di un'assistente amministrativo. Tale contravvenzione può dar luogo a procedimento disciplinare.

In particolare è fatto tassativo divieto di riprendere immagini, suoni o filmati (fatti salvi quelli registrati per motivi didattici, previo esplicito consenso del docente interessato) di persone, anche in gruppo, senza il loro esplicito consenso. La registrazione e/o videoregistrazione, per motivi essenzialmente legati alla verbalizzazione, delle sedute del Collegio Docenti, può avvenire solo rispettando due prerogative fondamentali: il consenso informato di tutti i partecipanti e l'idonea conservazione della videoregistrazione a cura del personale incaricato."

Si ribadisce che un eventuale uso didattico del cellulare in classe deve sempre essere concesso dal docente durante la propria ora di lezione.

Il docente deve aver presente che formare i futuri cittadini della società della conoscenza significa educare alla partecipazione responsabile, all'uso critico delle tecnologie, alla consapevolezza e alla costruzione delle proprie competenze in un mondo sempre più connesso.

Per ovvie ragioni, senza la necessaria autorizzazione, è vietato l'uso del telefono cellulare durante le attività di insegnamento e di apprendimento, ciò vale anche per il personale docente, come già previsto da specifiche disposizioni ministeriali (C.M. n. 362 del 25 agosto 1998).

Per il personale docente, è chiaro che l'uso del cellulare per propri scopi, durante lo svolgimento delle lezioni – laddove si verificano – non può essere consentito, in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei confronti degli studenti e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all'attività di insegnamento e non possono essere utilizzate – sia pure parzialmente – per attività personali dei docenti.

Va precisato, inoltre, che l'uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete (Facebook, Instagram, blog, Youtube e altro) oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per





DISTRETTO SCOLASTICO N. 29
IIS-IP SIA - ITI "Ezio Aletti" Trebisacce (CS)
IP SCT Oriolo (CS)

TREBISACCE - TECNICO: CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
PROFESSIONALE: SERVIZI SOCIO SANITARI - SERVIZI ENOGASTRONOMIA (ANCHE SERALE)
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
ORIOLO - PROFESSIONALE: SERVIZI COMMERCIALI



Formez_{PA}



violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato.

A riguardo, l'orientamento giurisprudenziale oggi ritiene applicabile l'art. 595, c.3° del C.P., anche alla diffamazione su instagram.

In particolare, si osserva che il comma terzo dell'art. 595 c.p. prevede che l'offesa all'altrui reputazione può essere recata, oltre che con il mezzo della stampa, con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, in cui appunto, rientra quella realizzata attraverso i social network, forum, blog o altra piattaforma tra cui, chiaramente, rientra Instagram, la diffamazione, in tal caso, può essere considerata come aggravata.

Questo perché, come affermato dalla Cassazione *"l'uso dei social network o qualunque sia la modalità informatica di condivisione e trasmissione, permette al messaggio diffamatorio di essere raggiunto e visualizzato da un numero indeterminato o quantitativamente apprezzabile di persone"* (Cass. 50/2017; Cass. 8482/2017; Cass. 24431/2015).

Sul punto è costante la Cassazione nel ritenere che: *"il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell'altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due. Ai fini di detta valutazione non può non ritenersi conto dell'utilizzazione di un social network né la circostanza che in concreto la frase pubblicata sia stata letta soltanto da una persona. D'altro canto, ai fini dell'integrazione del reato di diffamazione, è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa"* (Cassazione sent. n.16712/2014).

Per quanto concerne, in particolare, l'uso dei cellulari, il Ministro della Pubblica Istruzione con la Direttiva n° 104, del 30 novembre 2007, ha chiarito che chiunque diffonda immagini con dati personali altrui non autorizzate - tramite internet o mms - rischia, anche a scuola, multe dai 3 ai 18



DISTRETTO SCOLASTICO N. 29
IIS-IP SIA - ITI "Ezio Aletti" Trebisacce (CS)
IP SCT Oriolo (CS)

TREBISACCE - TECNICO: CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
PROFESSIONALE: SERVIZI SOCIO SANITARI – SERVIZI ENOGASTRONOMIA (ANCHE SERALE)
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
ORIOLO - PROFESSIONALE: SERVIZI COMMERCIALI



Formez_{PA}



mila euro o dai 5 ai 30 mila euro nei casi più gravi (che possono essere irrogate dall’Autorità garante della privacy) insieme a sanzioni disciplinari che spettano invece alla scuola.

La scuola garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli per urgenti motivi, mediante l’uso dei telefoni degli uffici di presidenza e/o di segreteria.

In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figliolo di un cellulare per mantenersi in contatto con lui al di fuori dell’orario delle lezioni, il telefono cellulare nell’ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile...) deve essere tenuto assolutamente spento e riposto nello zaino e/o cartella.

Si invitano i docenti nonché il personale collaboratore scolastico a vigilare con la massima attenzione e ad intervenire tempestivamente qualora non ci si attenesse a tali disposizioni.

Si confida nella proficua collaborazione dei genitori con la Scuola per educare i ragazzi ad un uso corretto e sicuro delle nuove tecnologie, per trasmettere valori quali il rispetto, la responsabilità e consapevolezza delle proprie azioni.

I docenti, dopo la presa visione della presente circolare sulla bacheca del registro elettronico, avranno cura di leggere agli studenti il presente testo integralmente e promuoveranno opportuni percorsi di sensibilizzazione e discussione con gli studenti e le famiglie.

Si rammenta che il Patto educativo di corresponsabilità, documento firmato dai genitori contestualmente all’iscrizione nella scuola, enuclea proprio i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare.

In conclusione, non può che formularsi l’auspicio che, nel rispetto della autonomia, diversità e specificità dei ruoli, le dinamiche relazionali siano fondate sul reciproco riconoscimento e ispirate ad una fattiva collaborazione, elementi entrambi necessari per far assumere agli studenti atteggiamenti responsabili e corretti nei confronti dello studio, del gruppo classe, dei docenti, nonché delle strutture scolastiche.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Alfonso COSTANZA

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n.82/2005)

